

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE PER UN PIANO Di MAGADINO A MISURA D'UOMO

Nome	Art. 1	Sotto la denominazione "Per un Piano di Magadino a misura d'uomo" è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale secondo gli articoli 60 e segg. del CCS.
Scopo	Art. 2	Scopo dell'associazione è la salvaguardia del Piano di Magadino mediante un uso del territorio rispettoso dell'ambiente e dell'uomo e per una pianificazione nel rispetto del principio dell'uso parsimonioso del territorio.
Sede	Art. 3	La sede dell'associazione è quella dal suo presidente.
Membri	Art. 4	Membri dell'associazione possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche, di diritto privato pubblico, che dichiarano di voler aderire ai presenti statuti e realizzare lo scopo soprammenzionato.
Organi	Art. 5	Organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il comitato e i revisori.
Assemblea	Art. 6	L'assemblea dei soci è l'organo superiore dell'associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del comitato. Si riunisce inoltre in assemblea straordinaria quando il comitato o un quinto dei soci lo richiama. Essa elegge i membri del comitato e i revisori. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei soci presenti.
Comitato	Art. 7	Il comitato è composto da almeno 7 membri. Stanno in carica 2 anni e sono rieleggibili. Il comitato si organizza autonomamente al suo interno ed elegge un presidente e un segretario cassiere.
Revisori	Art. 8	I revisori non fanno parte del comitato; essi verificano annualmente i conti e presentano un rapporto scritto all'assemblea generale ordinaria. I revisori, eletti in numero di 2, restano in carica per un anno e sono rieleggibili.
Firma	Art. 9	L'associazione si impegna verso terzi con la firma collettiva del presidente e di un altro membro del comitato.
Finanze	Art. 10	L'associazione è finanziata: a) dalle quote sociali annue dei membri, stabilite dall'assemblea; b) da doni, contributi e legati di soci e simpatizzanti.
Responsabilità	Art. 11	Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.
Scioglimento	Art. 12	L'associazione è costituita per tempo indeterminato; il suo scioglimento potrà essere deciso da un'assemblea convocata espressamente per questo e con una maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea costitutiva tenuta il 21 ottobre 1986 a Gerra Piano.
Modifica art 2 dopo approvazione da parte dall'Assemblea il 20.11.2023.